

CERTIFICAZIONI

Definizione

Il certificato è l'atto scritto che dichiara conformi a verità fatti di natura tecnica, di cui il certificato stesso è destinato a provare l'esistenza.

Può assumere la duplice veste di atto pubblico e di atto privato in dipendenza della qualifica del soggetto che redige il certificato. Esattamente, è un atto pubblico se il medico rivestire la qualifica di pubblico ufficiale (a tale categoria appartengono i medici dipendenti della ASL o della Aziende Ospedaliere con funzioni organizzative, o il perito o consulente tecnico) o di incaricato di pubblico servizio (medico ospedaliero), mentre è un atto privato se il medico è qualificato come esercente un servizio di pubblica necessità (il medico che esercita privatamente e direttamente).

In entrambi i casi il certificato deve essere veritiero e redatto chiaramente.

Requisiti

I requisiti formali di un certificato correttamente compilato, oltre ad una netta distinzione dei reperti obiettivi constatati con la diagnosi e formulazione di eventuale prognosi, sono il nome e cognome del paziente cui è riferita la certificazione, il nome, cognome e le eventuali qualifiche del certificante, la data di rilascio e la firma di chi lo ha redatto, ma non anche l'indicazione di una determinata terapia che invece è un elemento prevalente nelle "prescrizioni".

Non è invece elemento indispensabile la diagnosi. Il Garante per la protezione dei dati personali, ha più volte ribadito che *"Il datore di lavoro pubblico non è legittimato a raccogliere certificati di malattia dei dipendenti con l'indicazione della diagnosi. In assenza di specifiche disposizioni, il lavoratore assente per malattia deve fornire un certificato contenente esclusivamente la prognosi con la sola indicazione dell'inizio e della durata dell'infermità."* (Newsletter n. 315 del 25 novembre 2008, provvedimento 30.10.08 doc. web n. 1569552)

Stati patologici antecedenti la visita

In linea generale, il sanitario non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al paziente certificati relativi al suo stato di salute.

Dal punto di vista deontologico, il Codice prevede all'art. 24 che *"il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati"*. Pertanto, il medico non può rilasciare il certificato sulla base di quanto riferitogli da terzi o su quanto egli non abbia verificato personalmente con l'esame obiettivo o tramite la consultazione di documenti clinici.

Difatti, il certificato contiene un giudizio clinico sulla base dei dati rilevati e indicati che si compone di diagnosi e prognosi, e il medico giustifica la formulazione di detto giudizio clinico, sulla base della valutazione dei dati rilevati e di quelli forniti dal paziente.

Quindi, fermo restando che il medico deve accertare solo gli stati patologici da lui direttamente constatati, ciò non toglie che in taluni casi, il medico possa attestare che uno stato patologico è insorto in un momento antecedente l'esame obiettivo.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, in linea di principio, nessuna disposizione vieta al medico di certificare che uno stato patologico ha avuto inizio in un momento antecedente la visita, il medico può cioè formulare, *ex post*, un giudizio

diagnostico in relazione alla sintomatologia accusata dal paziente (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3332 del 27.03.1991).

In particolare, la Corte di Cassazione ha rilevato che il sanitario può formulare un simile giudizio in relazione alla sintomatologia accusata dal paziente, considerato che talune patologie presentano determinati corsi evolutivi. *“Il giudizio sotteso alla prognosi non verte soltanto sul decorso futuro del fenomeno morboso ma concerne una valutazione complessiva dello stesso sulla base della diagnosi e dello stato di avanzamento della malattia in atto ben può riferirsi al periodo antecedente al momento in cui la visita medica viene effettuata”.* (Cass. Civ. cit.)

Allorché lo stato patologico non è riscontrabile tramite l'esame obiettivo e gli accertamenti strumentali, il medico non può affermare di aver trovato il paziente affetto dalla patologia lamentata ma deve certificare unicamente che il paziente accusa i sintomi riferiti. Perciò, il medico dovrà trascrivere la dizione *“il paziente riferisce di essere ammalato dal giorno...”*.

A sostegno di quanto su esposto, allegato al contratto collettivo nazionale per la disciplina dei medici di medicina generale sono riprodotti i *fac simile* del certificato di diagnosi per indennità di malattia per l'INPS e dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, i quali nella parte riservata al medico espressamente prevedono l'ipotesi su riportata, ossia che si possa specificare che il lavoratore dichiara di essere ammalato da una data differente da quella di compilazione del certificato stesso.

Tale possibilità non a caso è prevista per il medico di famiglia che, proprio in virtù del rapporto continuativo con il paziente, può conoscere l'evolversi nel tempo dello stato psico-fisico del suo assistito.

Difetti di verità

I difetti di verità di un certificato possono riguardare, secondo la previsione della norma penale:

- il suo contenuto concettuale, cosiddetto «falso ideologico», ex art. 481 cod. pen., quando vengano affermati fatti o condizioni inesistenti;
- il suo aspetto formale, cosiddetto «falso materiale», ex art. 485 cod. pen., quando risulta contraffatto in ogni sua parte (o nell'attestazione delle attività svolte in concreto dall'autore del documento o sui presupposti di fatto esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio diagnostico o terapeutico).

Una contestazione di veridicità potrà esclusivamente attenersi i dati obiettivi, posto che diagnosi e prognosi rappresentano elaborazioni tecnico-concettuali alle quali non potrà essere mosso il rilievo di falso anche quando, alla luce di elementi conoscitivi successivamente acquisiti, dovessero risultare dati diversi da quelli certificati. Alcune eccezioni possono derivare da pareri diagnostici/prognostici che, sulla base dei parametri clinici rilevati, risultino infondati al punto da non potersi correlare a un semplice errore interpretativo e/o valutativo.

Oltretutto la certificazione è sottoposta al vincolo degli artt. 480 e 481 cod. pen., relativi alla falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale o dall' esercente un servizio di pubblica necessità e dall'art. 485 cod. pen., relativo alla falsità di scrittura privata, in caso di falsità materiale del certificato stesso.